



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 63 – 21 NOVEMBRE 2025

Riunione del 12 Novembre 2025

45.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **LAMA Andrea Fernando** n.q. di Presidente p.t. della S.S. AMANDO VOLLEY GROUP A.S.D.
- S.S. **AMANDO VOLLEY GROUP A.S.D.** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

Si è riunito per discutere del procedimento disciplinare a seguito dell'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 17/25-26 pervenuto il giorno 29 settembre 2025 per i seguenti capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **AMANDO VOLLEY GROUP A.S.D.**, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 comma 4 R.A.T. FIPAV e 1, 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto a corrispondere, nei modi e termini previsti della normativa federale vigente, la prima rata del premio di compensazione per l'importo di €3.800,00 (premio totale €7.600,00), a favore dell'affiliato Pallavolo Pinerolo S.S.D. a r.l., dovuta a seguito del tesseramento, per la stagione sportiva 2024/2025, dell'atleta M. N. che aveva legittimamente esercitato il recesso dalla Pallavolo Pinerolo S.S.D. a r.l.;
- Sig. **Lama Andrea Fernando**, n.q. di Presidente p.t. della AMANDO VOLLEY GROUP A.S.D., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta posta in essere dal Sodalizio che lo stesso rappresenta;

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Presidente della Pallavolo Pinerolo S.S.D. A R.L. con il quale veniva segnalato agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento della prima rata



del premio di compensazione, da parte della Amando Volley Group A.S.D., dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta M. N. che tempestivamente aveva esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Ricevuta dall'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto, la Procura notificava l'atto di conclusioni delle indagini e quindi il deferimento.

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 12/11/2025.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, Avv. Vincenzo Maccarone, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DEVISIONE

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato e non contestato, non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva.

Accertata, dunque, la responsabilità disciplinare per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura che appaiono essere conformi ad una prassi consolidata per casi simili a quello che ci occupa.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Sig. Andrea Fernando Lama *n.q.* per mesi 3 e la sanzione della multa di € 1.900,00 (millenovecento/00) a carico della Amando Volley Group A.S.D. in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 17 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Novembre 2025